

Comune di Viggianello

Provincia di Potenza

Regione Basilicata

***Normativa regionale, nazionale ed europea
sulla valutazione di impatto ambientale di centrali
termoelettriche localizzate in aree protette.***

***Aspetti tecnico-giuridici legati al progetto di
riconversione a "biomasse" della Centrale elettrica del
Mercure***

Mantova - Venezia, 18 gennaio 2006

Dott. Felice Casson

Prof. ing. urb. Paolo Rabitti

Sommario

OGGETTO DELLA COMMISSIONE DI STUDIO	3
PREMESSA STORICA E GEOGRAFICA	4
IL PROGETTO DI RIATTIVAZIONE DELLA SEZIONE N. 2 DELLA CENTRALE TERMOELETTRICA DEL MERCURE	5
LA DISPONIBILITÀ DI BIOMASSE	6
DISPONIBILITÀ DI BIOMASSE SECONDO ENEL	8
CENTRALI A BIOMASSE GIÀ OPERANTI IN CALABRIA	10
RIFERIMENTI DEL DM 5.2.98 RELATIVI ALLE BIOMASSE SOPRA CITATE	11
CENERI	12
COMPARAZIONE QUADRO AMBIENTALE	13
LA NUOVA AUTORIZZAZIONE DELLA PROVINCIA DI COSENZA	14
LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE	15
LA DISCIPLINA NORMATIVA DELLA V.I.A.	16
I RIFERIMENTI LEGISLATIVI DELLA VIA IN ITALIA	17
PROGETTI CON IMPATTO AMBIENTALE INTERREGIONALE	19
ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI	21
LA VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE A LIVELLO REGIONALE	23
CONSIDERAZIONI SUI DUE PARERI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE	34
LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA	41
IL PARERE DELLA REGIONE CALABRIA	44
LA PRESENZA DI UNA SPECIE MINACCIATA NEL FIUME MERCURE-LAO	45
POTENZIALI INTERFERENZE DELLA CENTRALE SULLA PRESENZA DELLA LONTRA NEL FIUME MERCURE – LAO	49
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	53
1 - BIOMASSE	53
2 - COMPARAZIONE QUADRO AMBIENTALE	53
3 - VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE	54
4 - VALUTAZIONE DI INCIDENZA	56
5 - LA PRESENZA DI UNA SPECIE MINACCIATA NEL FIUME MERCURE-LAO	57

OGGETTO DELLA COMMISSIONE DI STUDIO

In data 23 novembre 2005 è stata sottoscritta dagli scriventi dott. Felice Casson e prof. ing. urb. Paolo Rabitti una convenzione con il Comune di Viggianello avente (ART 1) le seguenti finalità ed oggetto:

“Il Comune di Viggianello affida ai Componenti della Commissione Dott. Felice Casson e Prof. Ing. Urb. Paolo Rabitti, la realizzazione di uno studio sulla normativa locale, nazionale ed europea, concernente la valutazione di impatto ambientale in materia di centrali termoelettriche, con specifico riferimento alla localizzazione in aree protette, con specifica valutazione dei principali aspetti tecnico-giuridici legati al progetto di riconversione a "biomasse" della Centrale elettrica del Mercure, sita nell'area del Parco Nazionale del Pollino in territorio di Laino Borgo (CS) e relative relazioni in merito.”

Hanno aderito all’iniziativa i seguenti enti pubblici che, in varia misura, comparteciperanno alla spesa specificata nella suddetta convenzione:
Comuni di Chiaromonte (PZ), Mormanno (CS), Rotonda (PZ) e S. Severino Lucano (PZ); Ente Parco Nazionale del Pollino.

PREMESSA STORICA E GEOGRAFICA

All'interno del Parco Nazionale del Pollino (istituito con D.P.R. del 15 novembre 1993) e del territorio geografico del comune di Laino Borgo (provincia di Cosenza - regione Calabria), al confine con territori di comuni della provincia di Potenza, tra cui quello di Viggianello (regione Basilicata), la società ENEL Produzione S.p.A. operava con una centrale termoelettrica (di cui era proprietaria), denominata Centrale ENEL del Mercure, costituita da due sezioni, ognuna della potenza elettrica di 75 Mw.

Per il raffreddamento dell'impianto, la Centrale captava le acque superficiali del fiume Mercuri - Lao, prelevandole da una vasca posta sullo scarico della vicina centrale idrica di Tancredi (sita nel comune di Viggianello, anch'essa all'interno del Parco Nazionale del Pollino), la quale appunto utilizzava l'acqua del fiume Mercure-Lao. Le acque in questione venivano poi reimmesse nel Fosso Bongiano e nel Fosso delle Fornaci, affluenti del fiume Mercure-Lao.

La sezione n. 1 della Centrale è stata posta in stato di arresto, con cessazione del servizio, dall'1 maggio 1997.

La sezione n. 2 della Centrale è stata disattivata e dichiarata dismessa al M.I.C.A. e all'U.T.I.F. di Catanzaro a far data dall'1 ottobre 1993.

Di conseguenza, dall'ottobre 1993 per la sezione 2 e dal maggio 1997 per la sezione 1, la Centrale ENEL del Mercure non operava più.

Comunque, dal 15 novembre 1993 il territorio su cui insisteva la Centrale è stato sottoposto ai vincoli (anche giuridici) scaturiti dalla istituzione del Parco Nazionale del Pollino, mentre la Riserva Statale della Valle del Fiume Lao (istituita nel 1987) diveniva area Z.P.S. nel 1988, area pS.I.C. dal 1995 e area S.I.C. dal 2000.

IL PROGETTO DI RIATTIVAZIONE DELLA SEZIONE N. 2 DELLA CENTRALE TERMOELETRICA DEL MERCURE

In data 25.9.2001 Enel Produzione trasmette lettera di richiesta di autorizzazione alla riattivazione della sezione 2 della Centrale Mercure con utilizzo di rifiuti non pericolosi (biomasse) al Presidente della Giunta Provinciale della Provincia di Cosenza e per conoscenza all'UTF di Cosenza, al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale e al Ministero delle Attività Produttive – D.G. Energia e Risorse Minerarie. In allegato alla lettera vi è la relazione tecnica del progetto di riattivazione in esercizio della sez. 2 della Centrale Mercure con impiego di Biomasse quale combustibile.

La potenza elettrica lorda è dichiarata in circa 41MW, quella netta in 35 MW, con un rendimento pari al 26%. La potenza termica è quindi pari a circa $41 \text{ MW} / 26\% = 157 \text{ MW}$ termici.

A prescindere dal rispetto delle disposizioni di legge relative al rendimento degli impianti alimentati a biomasse si segnala che il basso rendimento di questo impianto non fornirebbe alcun contributo alla modernizzazione del parco termoelettrico italiano, e quindi non comporterebbe il miglioramento ambientale complessivo dovuto alla produzione di quantità di energia maggiori a parità di combustibile utilizzato.

In tab. 3.4.2 della relazione ENEL sono riportati i flussi del combustibile, composto per l'80% da cippato di legno e segatura e per il 20% da sansa esausta d'oliva. Il consumo nominale orario di combustibile è pari a 34 t/h di cippato di legno e 6 t/h di sansa esausta.

In tab. 3.5.1, 3.5.2 e 3.5.3 è riportato il Potere Calorifico Inferiore (PCI) dei combustibili riferito al materiale secco. Si prevede che il cippato di legno abbia un tenore di umidità di circa il 35%, mentre per le sansa è previsto il 12%.

Caratteristiche termiche e consumo dei combustibili

Combustibile	PCI (Kcal/kg s.s.)	Consumo (kg/h)	Consumo totale (t/a)
Legno cippato	4200	34 000	272 000
Sansa esausta+			
Segatura	4400	6 000	48 000

LA DISPONIBILITÀ DI BIOMASSE

L'ENEL sostiene (pg. 7 della Relazione Tecnica) che il sito sarebbe idoneo in quanto caratterizzato dalla *“presenza di biomasse recuperabili in aree adiacenti e limitrofe a quelle della Centrale del Mercure”*, grazie alla possibilità di alimentare la centrale con *“residui provenienti dalle pulizie dei boschi e dai residui di potatura degli alberi da frutta del bacino Calabro – Lucano”* e per il possibile *“utilizzo di sansa esausta proveniente dai residui di lavorazione della catena di produzione olearia”*.

La condizione che l'unico combustibile della centrale sia costituito da biomasse viene ripetuta in tutti i pareri/autorizzazioni espressi.

Nella prima conferenza di servizi (8 aprile 2002) l'Ente Parco Pollino chiede che l'ENEL presenti un piano dettagliato sulla reperibilità del materiale che alimenterà l'impianto.

L'ENEL presenta in data 8 maggio 2002 una documentazione integrativa tra cui il *“Piano di approvvigionamento e stima dell'effettiva disponibilità delle biomasse nei territori limitrofi alla centrale di Mercure”*. L'ENEL dichiara di poter reperire:

- 314.600 t/anno di biomassa retraibile da fonti forestali;
- 150.000 t/anno di risorse di origine agricola;
- 389.300 t/anno di ulteriori fonti di biomasse presenti sul mercato

per un totale di 853.900 t/anno.

Il reperimento di biomasse per approvvigionare la centrale comporta parecchi problemi:

- L'acquisizione di combustibile derivato da biomasse, raccolte localmente, potrebbe portare ad un forte depauperamento degli ambienti boschivi classificati aree SIC – ZPS del Parco Nazionale del Pollino (Bosco della Farneta, Bosco Magnano, Bosco Vaccarizzo);
- Le aziende agricole del Pollino risultano estremamente polverizzate e questo rende impossibile la nascita di una filiera di biomassa in grado di soddisfare il fabbisogno della centrale;
- Il reperimento di biomassa in un raggio di 150 km pone problemi ambientali dovuti al trasporto, mediante mezzi pesanti, di tale combustibile;
- In Calabria, le altre 3 centrali a biomassa stanno riscontrando molte difficoltà a reperire il combustibile necessario e pertanto devono ricorrere ad altri combustibili – come il Combustibile Da Rifiuti (CDR) – per poter funzionare: questo porrebbe ulteriori problemi di carattere ambientale in quanto andrebbero stimati gli impatti generati da una centrale alimentata non unicamente a

biomassa. Ad esempio, con ordinanza n. 2984 del 18 maggio 2004 il Commissario Straordinario per i Rifiuti della Regione Calabria ha autorizzato il conferimento di CDR presso la centrale di Cutro (KR) della società E.T.A. Questo punto verrà sviluppato più ampiamente nel seguito.

Qualora l'ENEL non riuscisse ad alimentare la centrale unicamente con biomasse risulterebbero violati:

- L'art. 3 della Autorizzazione rilasciata all'ENEL da parte dell'Provincia di Cosenza in data 2 settembre 2002 per la riattivazione della sezione 2 della Centrale del Mercure alimentata con biomasse;
- L'art. 1, lett. b) del Protocollo d'Intesa tra il Comune di Laino Borgo e l'ENEL Produzione nel quale l'ENEL conferma l'esclusivo impiego come combustibile di biomasse vegetali, come definite ai punti 3 e 4 dell'allegato 2, suballegato 1, al decreto 5 febbraio 1998.

La necessità di chiarire le modalità di approvvigionamento viene ribadita anche nella delibera della Giunta Comunale di Laino Borgo del 28 aprile 2003 nella quale si richiede la presentazione, da parte dell'ENEL, di un piano dettagliato di approvvigionamento da cui si evincano i fornitori delle biomasse utilizzate.

Per avere un'idea della credibilità della stima dell'Enel, basta confrontare i dati di disponibilità di legame dichiarati da Enel per Calabria e Basilicata con quelli della Regione Piemonte (IPLA):

Tab. 3 - Stima della disponibilità di combustibile legnoso dalle foreste piemontesi		
Disponibilità potenziale annua per fini energetici (70% del totale)	23.400.000 m ³ (:15 anni)	= 1.560.000 m ³ annui
di cui accessibili (40%)		624.000 m ³
di cui da ceduzione per uso energetico (60%)		374.400 m ³
Prelievi per uso energetico*(istat 1994)		178.500 m ³
Disponibilità annua accessibile		195.900 m ³

Fonte: L'UTILIZZO DEL LEGNO COME FONTE DI CALORE, Assessorato all'Ambiente Settore Programmazione e Risparmio in Materia Energetica
A cura di IPLA. Istituto per le Piante da legno e l'Ambiente C.so Casale 476 Torino
Tel 0118998933 Fax 0118989333 Email ipla@ipla.org

<http://www.regione.piemonte.it/ambiente/energia/dwd/ipla.pdf>

DISPONIBILITÀ DI BIOMASSE SECONDO ENEL

I dati forniti da Enel nell'all. tecnico n.2 del 7 maggio 2002 sono i seguenti:

- Totale biomassa detraibile da fonti forestali: 314.600 t/a t.q.
- Legno detraibile da boschi cedui di proprietà privata in province viciniori alla centrale del Mercure: 235.000 Calabria + 54 300 Basilicata

Il peso specifico del legno fresco che useremo nel seguito è pari a 0,85 t per m³

Nella seguente tabella si confrontano i dati forniti da Enel con quelli della regione Piemonte, considerando però la consistenza boschiva relativa alle intere regioni Calabria e Basilicata (ISTAT), mentre ENEL fa riferimento ad un cerchio di 150 km di raggio, quindi ad una superficie geografica molto inferiore. Dal confronto si nota che, **rispetto ad una superficie boscata sostanzialmente uguale, la disponibilità del Piemonte risulta circa la metà di quella dichiarata da ENEL per una superficie molto inferiore a quella delle due regioni Calabria e Basilicata.**

	Fonte IPLA	Fonte Enel
Dati	Piemonte	Calabria + Basilicata
Consistenza boschiva ha (ISTAT)	665.000	671.299
Disponibilità annua accessibile m ³	195.900	370.117

Le stime della biomassa sono riportate a pag. 8 e 9 dell'all.2 dell'ENEL.

Per il comparto forestale nel raggio di 50 km dalla centrale (province di CS e PZ), viene dichiarato un totale di biomassa detraibile da fonti forestali di 35 600 t/a, in base ad un calcolo di cui non vengono specificati i fattori. I risultati di questo calcolo sono poi estrapolati su una superficie circolare di raggio 150 km:


$$35\ 600/50^2 * 150^2 = 320\ 400\ t$$

infatti il dato dichiarato da ENEL per un raggio di 150 km è di 314 600 t/a.

Il problema è che per un cerchio di raggio 50 km e centro a Laino Borgo, la superficie marina è di circa 1100 km² contro una superficie totale di 7854 km², quindi il 14% circa. Quindi le zone di terraferma sono circa l'86% (6754 km²)

Invece una superficie di raggio 150 km e centro sempre a Laino, misura 70 685 km², di cui il semicerchio sud ovest, delimitato dal diametro che va da Napoli a Lamezia Terme è praticamente tutto mare, oltre ad una superficie di circa 6300 km² nel Golfo di Taranto. Restano quindi disponibili circa 29 000 km², pari al 41% del totale.

Le superfici sono naturalmente stimate con una certa approssimazione, ma è sufficiente uno sguardo alla carta geografica sotto riportata per avere una conferma visiva delle stime precedenti.



Se si vogliono estrapolare i dati relativi al raggio di 50 km, la stima corretta è la seguente:

$35\,600 \text{ t/a} / 6\,754 \text{ km}^2 \times 29\,000 \text{ km}^2 = 152\,857 \text{ t/a}$ pari a $179\,832 \text{ m}^3/\text{a}$, un dato perfettamente congruente con quello stimato dalla Regione Piemonte di $195\,900 \text{ m}^3/\text{a}$ per una superficie forestale di pari estensione.

Anche questa, comunque è una stima della biomassa *accessibile* ed è un dato su cui è necessario avere una certa cautela.

Se si applica la formula precedente alla intera superficie delle due regioni interessate, Calabria ($15\,080 \text{ km}^2$) e Basilicata ($9\,992 \text{ km}^2$) per un totale di $25\,072 \text{ km}^2$, si ottiene:

$35\,600 \text{ t/a} / 6\,754 \text{ km}^2 \times 25\,072 \text{ km}^2 = 132\,153 \text{ t/a}$ pari a $155\,474 \text{ m}^3/\text{a}$,

Analogamente, appare improponibile il dato di $389\,300 \text{ t/a}$ pari a $458\,000 \text{ m}^3/\text{a}$ di biomassa forestale reperibile nel raggio di 100 km, di cui di $289\,300 \text{ t/a}$ pari a $340\,352 \text{ m}^3/\text{a}$ di “ulteriori risorse stimate di legno detraibile da boschi cedui di proprietà privata”.

Se il legno detraibile da boschi cedui di proprietà privata nel raggio di 50 km dalla centrale del Mercure è stimato in 4 000 t/a, come può essere fondata una stima di 289 300 t/a in un raggio di 100 km, pari a circa 145 volte quella sul raggio di 50 km, su una superficie del cerchio soltanto quattro volte superiore (se non si considerano le aree marine)?

CENTRALI A BIOMASSE GIÀ OPERANTI IN CALABRIA

Dal Piano di gestione rifiuti della Provincia di Crotona (ATO n.3, DCP 20.9.03 allegato in stralcio) si vede che sono già presenti in Calabria almeno tre impianti di incenerimento di biomasse e produzione di energia:

- Cutro, loc. Vattiato, ETA srl, 180 000 t/a biomasse, autorizzazione MICA 22.10.98
- Stongoli, Biomasse Italia SpA, 352 000 t/a biomasse, autorizzazione MICA 21.4.99
- Crotona, loc. Passovecchio, Biomasse Italia SpA, 200 000 t/a biomasse, autorizzazione MICA 22.10.98

In totale i tre impianti, al momento della presentazione della citata stima delle biomasse disponibili da parte dell'ENEL (7.5.02) erano da anni autorizzati a bruciare biomasse (cap.3 e 4, all.2, sub.1 del d.m. 5 febbraio 1998) per un totale di 732 000 t/a, pari ad almeno 861 000 m³, da reperirsi in gran parte in Calabria, come si vede dalla nota del ministro Ruggiero alla Commissione Europea (Bruxelles, 28.11.2001, C(2001)3748fin, Oggetto: Aiuto di Stato n. N 400/2000 – Italia, Aiuto di Stato in favore di Biomasse Italia SpA, v. allegato). La società doveva reperire le biomasse da bruciare dalla Cellulosa Calabria. Le tre centrali distano circa 150 km dalla centrale del Mercure, quindi drenano le biomasse di una zona in gran parte sovrapponibile a quella indicata dall'ENEL.

Il primo impianto (Cutro) è stato autorizzato a bruciare CDR il 5.8.03.

Si segnala che **il CDR che rispetti lo standard fissato dalle norme UNI non è più considerato un rifiuto**: la legge 15 dicembre 2004 n. 308, all'art. 29, lettera b, contiene una esclusione, in via immediata ed oggettiva, dal campo di applicazione della legge sui rifiuti e dal novero stesso dei rifiuti, del combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi, come descritto dalle norme tecniche UNI 9903-1 (RDF di qualità elevata), utilizzato in co- combustione, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera g, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, come sostituita dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del

25 marzo 2002, in impianti di produzione di energia elettrica e in cementifici, come specificato nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002

Si segnala inoltre che il mercato delle biomasse in Calabria sembra ormai più che saturo, come si legge dalla seguente dichiarazione:

CONVEGNO di PISA 15-16 Giugno 2005

Gli stati generali delle rinnovabili.

.....Un bilancio più deludente è stato invece quello messo in mostra nella relazione di **Roberto Garavaglia**. L'intento di dar vita ad un'esperienza innovativa di generazione di energia elettrica da biomasse portato avanti dalla Euroenergy Group, società del Gruppo Marcegaglia, ha condotto alla realizzazione di un'unica centrale da 14 MWe, ubicata in provincia di Crotona. L'elevato costo della materia prima, lievitato significativamente anche per effetto dell'entrata in esercizio di altre 3 centrali a biomasse in Calabria, ha fatto desistere Euroenergy Group da portare a compimento il proprio programma di realizzazione di altre centrali. L'investimento per questo tipo di centrali – ha dichiarato Garavaglia – **non è più remunerativo e il meccanismo dei certificati verdi" offre poche garanzie**. L'interesse della società è tuttavia rimasto ancorato al settore delle biomasse, ma è stato spostato sulla valorizzazione energetica dei rifiuti, con progetti di impianti in Puglia destinati a bruciare CDR e con attività di ricerca nel settore della gassificazione di biomasse e CDR (da: http://www.enel.it/rinnova/it_biomasse_dettaglio.asp)

RIFERIMENTI DEL DM 5.2.98 RELATIVI ALLE BIOMASSE SOPRA CITATE

Riportiamo per brevità di consultazione i riferimenti del DM 5.2.98: All. 2 suball.1 cap 3 e 4

3 Tipologia: scarti vegetali [020103] [020107] [020301] [020303] [020304] [020701] [020704].

3.1 Provenienza: attività agricole, forestali e di prima lavorazione di prodotti agroalimentari; impianti di estrazione di olio di vinaccioli, industria distillatoria, industria enologica e ortofrutticola, produzione di succhi di frutta e affini, industria olearia.

3.2 Caratteristiche del rifiuto: residui colturali pagliosi (cereali, leguminose da granella piante oleaginose, ecc.); residui colturali legnosi (sarmenti di vite, residui di potature di piante da frutto, ecc.); residui da estrazione forestale; residui colturali diversi (stocchi e tutoli di mais, steli di sorgo, di tabacco, di girasole, di canapa, di cisto, ecc.); residui di lavorazione (pula, lolla, residui fini di trebbiatura, gusci, ecc.), sanse esauste, vinacce esauste, vinaccioli, farina di vinaccioli, residui di frutta, buccette e altri residui vegetali.

4 Tipologia: rifiuti della lavorazione del legno e affini non trattati [030101] [030102] [030103] [030301] [150103] [170201] [200107].

4.1 Provenienza: industria della carta, del sughero e del legno (Ia e IIa lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e compensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per l'edilizia, pallets ed imballaggi, ecc.).

4.2 Caratteristiche del rifiuto: scarti anche in polvere a base esclusivamente di legno vergine o sughero vergine o componenti di legno vergine.

CENERI

La combustione delle biomasse comporta anche il problema della produzione di ceneri e del loro successivo trattamento/smaltimento.

Nell' articolo 7 del Protocollo d'Intesa tra il Comune di Laino Borgo e l'ENEL Produzione, l'ENEL si era impegnata a finanziare uno studio di fattibilità per il riutilizzo in agricoltura delle ceneri prodotte dal processo di combustione delle biomasse e a mettere a disposizione presso la centrale le quantità collocabili per tale reimpiego. Non risulta prodotta alcuna elaborazione in merito.

COMPARAZIONE QUADRO AMBIENTALE.

A pag. 6 del Progetto ENEL – “Relazione Tecnica”, si sostiene che la conversione della centrale, da impianto alimentato a olio combustibile denso ad impianto alimentato a biomasse, consentirà di conseguire una “*consistente riduzione delle incidenze ambientali*”.

Le comparazioni ambientali effettuate dall’ENEL non sono corrette: più volte nell’ambito della presentazione del progetto e delle Conferenze di Servizi l’ENEL sottolinea i presunti vantaggi ambientali derivanti dalla trasformazione dell’impianto da olio combustibile a biomasse. I vantaggi ambientali vengono evidenziati da ENEL comparando il livello delle emissioni della centrale alimentata ad olio con la centrale alimentata a biomasse. Questa comparazione non è corretta in quanto la “situazione attuale” più volte citata da ENEL non è caratterizzata dal funzionamento della centrale a olio, ma dalla dismissione completa della stessa.

La centrale del Mercure, infatti, è costituita da 2 sezioni: la prima in stato di arresto con cessazione dal servizio dal 1 maggio 1997; la seconda disattivata e dichiarata dismessa dal M.I.C.A. a far data dal 1 ottobre 1993.

Quindi è dal 1 maggio 1997 che la centrale del Mercure non è in funzione: pertanto la situazione attuale non corrisponde al funzionamento di una sezione a olio combustibile denso, ma all’inattività dell’intero impianto e quindi ad assenza totale di “incidenze ambientali”.

Questa comparazione non corretta viene ripetuta da ENEL a pag. 28 della Relazione Tecnica dove si segnalano presunti “Miglioramenti Ambientali...” e a pag. 35 dove si analizza la qualità dell’aria dicendo espressamente che “*per la situazione attuale si è considerato un ipotetico funzionamento della sola sezione termoelettrica n. 1....*”.

Lo stesso “errore” viene ripetuto nella Documentazione Integrativa inviata dall’ENEL all’Ente Parco Pollino nel maggio 2002 ed in particolare nello studio di impatto in atmosfera delle emissioni del futuro traffico per il trasporto del combustibile.

In questo studio si sostiene che l’inquinamento atmosferico provocato dalle emissioni dei veicoli destinati al trasporto di biomasse alla centrale sarà compensato dalla riduzione delle emissioni della centrale grazie alla conversione da olio a biomasse. In realtà queste emissioni sono aggiuntive in quanto la centrale attualmente emette zero emissioni, dato che il gruppo 2 è dismesso: pertanto l’attivazione della centrale comporterà l’emissione diretta di inquinanti (a causa della sua riattivazione) che dal maggio del 1997 erano stati azzerati, a cui si devono aggiungere le emissioni dei camion per il trasporto di biomasse alla centrale.

LA NUOVA AUTORIZZAZIONE DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Con atto “dirigenziale” datato 2 settembre 2002 (Settore attività economiche e produttive – Servizio gestione impianti e linee elettriche), la provincia di Cosenza autorizzava la Società ENEL

“a modificare ed esercire la sezione 2 della Centrale ENEL del Mercure ... per la produzione di energia elettrica della potenza di circa 35 Mw elettrici netti (41 Mw elettrici lordi), alimentata con biomasse”, avente una potenza termica di 134 Mw. Nelle premesse del provvedimento del 2 settembre 2002, veniva citata espressamente la nota del Ministero dell’Ambiente datata 30 maggio 2002, in cui si affermava che “l’intervento proposto non è soggetto a VIA secondo il DPCM 03 settembre 1999”.

E, in effetti, dagli atti consegnatici dai committenti e da noi visionati, non risulta promossa alcuna valutazione di alcun genere, nè di impatto ambientale né di incidenza.

Comunque il dato di potenza termica pari a 134 MW è errato, in quanto evidentemente ricavato dividendo la potenza elettrica netta (35 MW) per il rendimento (26%): $35 \text{ MW} / 0,26 = 134,6$.

La potenza termica si ricava invece dividendo la potenza elettrica *lorda* per il rendimento, ricavando quindi 157,7 MW termici.

Il quesito propostoci dagli Enti pubblici committenti riguarda proprio la necessità (o meno) di una (ovviamente preliminare) valutazione sull’impatto ambientale di un’opera quale la “riattivazione” della Centrale ENEL del Mercure.

Prima di rispondere al quesito è necessaria una premessa teorica e generale sulla Valutazione di Impatto Ambientale.

Alcuni temi saranno stati affrontati prima in maniera sintetica e poi saranno maggiormente ampliati per permettere una maggiore facilità di lettura, pur a scapito di possibili ripetizioni.

LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

La valutazione di impatto ambientale (VIA) è una procedura amministrativa, volta a verificare in via preventiva la compatibilità con l'ambiente di determinati progetti sia pubblici che privati.

L'art. 19 comma 1 del Decreto Legislativo n. 190 del 2002 così ne definisce il contenuto:

“la valutazione di impatto ambientale individua gli effetti diretti ed indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonché sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed ambientale e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti”.

In modo simile si era espressa la normativa europea fin dalle origini dell'istituto (vd. art. 3 della direttiva n. 85/337/CEE), introdotto nell'ordinamento comunitario con provvedimento del Consiglio del 27 giugno 1985. La testè citata Direttiva si ispirava (come tutta la successiva legislazione, sia italiana che europea: vd. dir. 97/11/CE) ai principi comunitari della prevenzione e della precauzione.

La procedura di VIA non va intesa come uno “strumento” (necessario) per verificare il rispetto di standard o per imporre nuovi vincoli oltre a quelli già in essere, ma come un “processo coordinato” al fine di raggiungere un elevato grado di protezione ambientale, realizzando l'obiettivo di migliorare la qualità della vita, mantenere la varietà delle specie, conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale: l'ambiente come sistema complesso di risorse naturali ed umane e delle loro interazioni (anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione è ormai costante in tal senso).

L'obbligo giuridico di assicurare un “elevato livello di tutela ambientale”, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, tende a spostare il sistema giuridico europeo dalla riparazione del danno (principio del “chi inquina paga”) alla prevenzione (soprattutto con la V.I.A.), alla correzione del danno ambientale anzitutto alla fonte, alla precauzione (principio distinto e più esigente della prevenzione), alla integrazione degli strumenti giuridici, tecnici, economici e politici per uno sviluppo economico davvero sostenibile ed uno sviluppo sociale che veda garantita la qualità della vita e dell'ambiente quale valore fondamentale di ogni persona e della società (così si esprime la Cassazione penale, sez. terza, 8 febbraio 1999, n. 494).

LA DISCIPLINA NORMATIVA DELLA V.I.A.

La procedura di valutazione dell'impatto ambientale è disciplinata da un insieme di norme d'origine sia comunitaria che nazionale (queste ultime sia statali che regionali).

A queste norme si sono aggiunte diversificate sentenze sia della Corte di Giustizia europea sia delle Magistrature nazionali, che hanno interpretato (e alle volte sostanzialmente integrato, almeno quelle della Corte europea) la disciplina normativa. Le principali (e fondamentali) direttive comunitarie cui fare riferimento sono le seguenti:

- DIR. 85/337/CEE (che è la prima e basilare direttiva europea)
- DIR. 92/43/CEE (sulla conservazione di Habitats, nonché di flora e fauna selvatici)
- DIR. 96/61/CE (sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
- DIR. 97/11/CE (che ha modificato la basilare direttiva 85/337/CEE)
- DIR. 2001/42/CE (sulla V.A.S., approvata il 27 giugno 2001, cui gli Stati membri dovevano conformarsi entro il 21 luglio 2004).

Va doverosamente segnalato che gli Stati membri della Comunità europea, tra cui in particolare l'Italia, non si sono sempre tempestivamente conformati alle nuove normative comunitarie, recependo al loro interno quanto stabilito a Bruxelles. Tanto è vero che ripetutamente sono state promosse procedure d'infrazione nei confronti di vari Stati nazionali, giunte fino al vaglio della Corte di Giustizia europea.

All'Italia in particolare è stato contestato dalla Commissione Europea il 7 luglio 1993 di non aver ottemperato agli obblighi di cui all'art. 169 del Trattato costitutivo e all'art. 12 della Direttiva 337/85, per aver sottratto in via generale alla procedura di VIA i progetti elencati nell'allegato II della Direttiva, mentre ogni singolo Stato membro era giuridicamente obbligato a valutare i singoli casi e progetti da sottoporre alla VIA.

Non era la prima volta (e non sarebbe stata l'ultima: v. intervento della Commissione CE del 29.9.1998) di una procedura d'infrazione e successivo intervento della Corte di Giustizia nei confronti del Governo italiano, costretto perciò ad adeguare la propria normativa interna. E ciò proprio perché, come ampiamente risaputo, anche all'interno del nostro ordinamento nazionale le norme d'origine comunitaria sono considerate di rango superiore rispetto alle norme nazionali (come confermato dalla giurisprudenza costante della Corte di Giustizia europea, nonché della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione italiane).

I RIFERIMENTI LEGISLATIVI DELLA VIA IN ITALIA

La procedura di VIA in Italia è stata introdotta per la prima volta, seppur con poche e ancor generiche disposizioni, con l'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349 (istitutiva del Ministero dell'Ambiente), a seguito ed in attuazione della direttiva 337/85/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

La direttiva europea del 1985 prevede due elenchi di opere da sottoporre a VIA:

- nell'allegato I sono indicate le opere per le quali la VIA è obbligatoria in tutta la Comunità;
- nell'allegato II sono elencati quei progetti per i quali gli Stati membri devono stabilire delle soglie o dei criteri di applicabilità.

La direttiva 337/85 è stata modificata con la direttiva 97/11/CE che, pur non imponendo nuovi obblighi, amplia gli elenchi dei progetti da sottoporre a VIA: le opere comprese nell'allegato I passano da 9 a 20; relativamente alle opere previste dall'allegato II la nuova direttiva introduce una selezione preliminare, nel senso che viene lasciata libertà agli Stati membri di optare o per un criterio automatico basato su soglie dimensionali oltre le quali scatta l'obbligo della procedura ovvero un esame caso per caso dei progetti.

L'Italia, il 10 agosto 1988, ha emanato il DPCM n. 377: "Regolamento delle procedure di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale".

Nel DPCM 377/88 vengono sottoposti a VIA solo i progetti di cui all'allegato I della direttiva 337/85/CEE, mentre non si fa cenno alcuno ai progetti di cui all'allegato II (così violando espresse disposizioni comunitarie e così incorrendo negli strali della Commissione europea).

Le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione dei giudizi di compatibilità sono specificate nel DPCM 27/12/88, successivamente modificato e integrato (per talune categorie di opere) dal DPR 2 settembre 1999, n. 348 .

Dopo i "richiami" da parte comunitaria per l'incompleta applicazione della direttiva del 1985, lo Stato italiano emana il DPR 12/4/96: "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale".

Con il DPR 12/4/96 viene conferito espressamente alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di attuare la direttiva 337/85/CEE per tutte quelle categorie di opere, elencate in due allegati (A e B), non comprese nella

normativa statale, ma previste dalla direttiva comunitaria nel citato (e rimasto inapplicato) allegato II (tra queste opere dell'allegato II rientravano fin dall'origine gli impianti per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda inferiori a 300 MW: punto 3.a).

I progetti di cui all'allegato A del DPR 12.4.1996 sono sottoposti a VIA regionale obbligatoria (non rientrano in tali previsioni progetti assimilabili alla Centrale ENEL del Mercure).

Nell'allegato B sono inclusi (al punto 2.a) gli impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW: **rispetto alla direttiva CEE/85/337 è “scomparsa” incomprensibilmente la indicazione degli impianti per la produzione di “energia elettrica”**, essendo rimasta soltanto l'indicazione degli impianti per la produzione di vapore e acqua calda. Sul valore giuridico di tale dimenticanza si discuterà, anche se fin d'ora si segnala che ex art. 1 dello stesso D.P.R. 12 aprile 1996 la Regione è espressamente chiamata ad assicurare il “rispetto delle disposizioni della direttiva 85/337/CEE”.

Per i progetti di opere o di impianti elencati nell'all.B ricadenti all'interno di “aree naturali protette” ex lege n. 394/1991 (come i parchi nazionali), le soglie dimensionali sono ridotte del 50 per cento (art. 1 n. 5 D.P.R. 12 aprile 1996).

Per i progetti di cui all'allegato B non ricadenti in aree naturali protette, l'Autorità deve verificare se le caratteristiche del progetto richiedano lo svolgimento della procedura di VIA.

PROGETTI CON IMPATTO AMBIENTALE INTERREGIONALE

Un'altra disposizione rilevante del D.P.R. 12 aprile 1996 è quella che attiene ai “progetti con impatto ambientale interregionale” o “transfrontalieri”. E ciò in esplicito adeguamento alle norme e ai principi di cui alla Convenzione di Espoo del 25 febbraio 1991 (ratificata dall'Italia con legge 3.11.1994 n. 640). In particolare, l'art. 11 del D.P.R. del 1996 impone che le Regioni assicurino la partecipazione alla procedura di VIA delle “regioni confinanti nel caso di progetti che possono avere impatti rilevanti anche sul loro territorio ovvero di progetti localizzati sul territorio di più regioni”.

Sempre a proposito (e a conferma) di questo ultimo aspetto e del relativo principio, va ricordato quanto stabilito dall'art. 4 bis della legge 9 aprile 2002 n. 55: “Nel caso di impianti ubicati nei territori di comuni adiacenti ad altre regioni, queste ultime sono comunque sentite nell'ambito della procedura di V.I.A.” (normativa relativa a centrali superiori a 300 MW).

In data 31 marzo 1998, viene emanato il decreto legislativo n. 112 (“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali”), che all'art. 71 così recita:


“In materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), sono di competenza dello Stato:

- a) **le opere e gli impianti il cui impatto ambientale investe più regioni...**”.

Il 27 dicembre 1999 è entrato in vigore il DPCM 3 settembre 1999 in tema di VIA Regionale che introduce nuove opere (e ne modifica altre) da sottoporre alla procedura valutativa locale.


Il provvedimento modifica gli allegati A e B del DPR 12 aprile 1996 introducendo 12 nuove categorie di opere (non attinenti però al caso in esame).

Basta un rapido sguardo a qualsiasi carta geografica di sufficiente dettaglio per verificare che la centrale del Mercure è sì posizionata in territorio calabrese, ma in una propaggine che si inserisce nel territorio della regione Basilicata ed è circondata su tre lati da territorio lucano.



Inoltre, come risulta dalla citata relazione ENEL, le ricadute degli inquinanti emessi dalla centrale, interesserebbero principalmente il comune lucano di Viggianello,

come si può notare dal risultato del calcolo delle deposizioni.



ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI

Ai principali riferimenti normativi testè elencati si aggiungono altri interventi del legislatore nazionale, volti a regolare specifici aspetti della VIA (il seguente elenco non è esaustivo):

Circolare del Ministero dell'ambiente 11 agosto 1989, sulla **pubblicità degli atti riguardanti la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale** di cui all'art.6 della l. 8 luglio 1986 e sulle modalità dell'annuncio sui quotidiani (circolare successivamente integrata dalle circolari ministeriali del 23 febbraio 1990 e del 21 giugno 1991);

Circolare del Ministero dell'ambiente 30 marzo 1990, sulla assoggettabilità alla procedura di impatto ambientale dei progetti riguardanti i **porti di seconda categoria classi II, III, e IV, ed in particolare, i "porti turistici"**;

DPR 27 aprile 1992: regolamentazione delle procedure di compatibilità ambientale e norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità per **gli elettrodotti aerei esterni**;

Circolare del Ministero dell'Ambiente 1 dicembre 1992, sulla assoggettabilità alla procedura di impatto ambientale dei progetti riguardanti le **vie rapide di comunicazione**;

DPR 18 aprile 1994: regolamento recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale relativamente alla **prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi**;

Legge n. 640 del 3 novembre 1994: ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla valutazione di impatto ambientale in **contesto transfrontaliero** (Convenzione di Espo del 25.2.1991);

Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 febbraio 1996: Integrazioni delle circolari 11 agosto 1989 e 23 febbraio 1990 concernenti "Pubblicità degli atti riguardanti la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986 . N. 349; **modalità di annuncio sui quotidiani**";

Circolare del Ministero dell'Ambiente 7 ottobre 1996, sulle **procedure di valutazione di impatto Ambientale**;

Circolare del Ministero dell'Ambiente 8 ottobre 1996, sui **principi e criteri di massima della valutazione di impatto ambientale**;

DPR 11 febbraio 1998: **disposizioni integrative** del DPCM 377/88 in materia di disciplina delle procedure di compatibilità ambientale di cui alla Legge 8 luglio 1986 n. 349, art.6;

DPR 3 luglio 1998, su termini e modalità dello svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale per **gli interporti di rilevanza nazionale**;

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 1999: applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale alle **dighe di ritenuta**.

LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE A LIVELLO REGIONALE

A completamento del quadro legislativo nazionale e in coerenza con il dettato delle direttive comunitarie, viene emanato il già ricordato DPR 12 aprile 1996 (successivamente integrato e modificato dal DPCM 3 settembre 1999 e dal DPCM 1 settembre 2000), costituente l'Atto di indirizzo e coordinamento che fissa condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura di VIA da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Sulla base di tale D.P.R. del 1996, gli enti territoriali citati devono provvedere a disciplinare i contenuti e le procedure di VIA ovvero ad armonizzare le proprie disposizioni vigenti con quelle contenute nel decreto presidenziale stesso.

Con tale D.P.R. viene finalmente dato ascolto alle contestazioni degli Organi comunitari, con particolare riferimento alle categorie di opere e progetti di cui all'allegato II più sopra citato della Direttiva 85/337/CEE, anche se ancora una volta in modo parziale e non definitivo.

Come già sopra ricordato, l'Atto di Indirizzo e Coordinamento suddivide le opere di cui all'allegato II della direttiva comunitaria del 1985 in due allegati:

- allegato A: contiene l'elenco dei progetti assoggettati obbligatoriamente a procedura;
- allegato B: contiene l'elenco dei progetti e relative soglie dimensionali che rendono obbligatoria la procedura se ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, così come definite dalla legge 6 dicembre 1991 n. 394, nonché l'elenco dei progetti che, seppur non ricadenti in aree naturali protette, sono sottoposti a verifica di esclusione dalla VIA secondo le caratteristiche e l'ubicazione del progetto.

Gli elementi peculiari dell'Atto di Indirizzo e Coordinamento e sue successive modifiche riguardano:

- introduzione della fase cosiddetta di "**screening**" (art. 10) o **procedura di verifica** (solo per i progetti dell'allegato B): il proponente deve fornire una descrizione del progetto e i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente; l'autorità competente si pronuncia entro i successivi 60 gg (silenzio-assenso) sulla base di elementi quali le caratteristiche del progetto (dimensioni, utilizzazione delle risorse naturali, produzioni di rifiuti, inquinamenti e disturbi ambientali, rischio di incidenti, impatto sul territorio naturale e storico), l'ubicazione dell'opera in

considerazione della sensibilità ambientale delle zone geografiche che possono essere danneggiate dal progetto stesso;

- introduzione della cosiddetta fase di "**scoping**" ossia della possibilità per il proponente di richiedere all'autorità competente l'avvio di una fase preliminare volta alla definizione delle informazioni che devono essere fornite (le informazioni richieste devono essere coerenti con il grado di approfondimento progettuale necessario e strettamente attinenti alle caratteristiche di un determinato tipo di progetto e delle componenti dell'ambiente che possono subire un pregiudizio, anche in relazione alla localizzazione, tenuto conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili);
- riduzione delle **soglie dimensionali** del 50 % per i progetti o impianti (elencati nell'All.B) che ricadono all'interno delle aree protette;
- esclusione dalla procedura di VIA degli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, sia per la salvaguardia dell'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- introduzione della disciplina delle modifiche o ampliamento di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione o di esercizio che possano avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente;
- introduzione del principio **dell'autorizzazione unica integrata** per le materie di competenza regionale e della funzione di armonizzazione della procedura quando il parere preveda specifici pareri, nulla osta, autorizzazioni da parte di differenti amministrazioni;
- individuazione dei compiti delle regioni nell'ambito della VIA transfrontaliera (Convenzione di ESPOO stipulata il 25 febbraio 1991 e ratificata con legge n. 640 del 3 novembre 1994);
- tenuta di un registro contenente l'elenco dei progetti per i quali è stata richiesta la verifica.

Fino al momento attuale, diverse Regioni non hanno ancora provveduto a fornirsi di una propria legge specifica in materia di VIA, limitandosi a recepire o ad applicare direttamente il D.P.R. 12 aprile 1996.

Tuttavia occorre rilevare che diverse altre Regioni, ancor prima dell'entrata in vigore dell'Atto di Indirizzo e Coordinamento, disponevano già di una specifica normativa sulla VIA.

SITUAZIONE NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI V.I.A. DELLE REGIONI CALABRIA E BASILICATA

CALABRIA

- Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 2929 del 30/05/1999 Recepimento dell'atto di indirizzo e coordinamento. Costituzione del nucleo per la Valutazione di Compatibilità Ambientale
- Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 736 del 12/10/2004 Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996-Approvazione disciplinare. (B.U.R.C. del 19-01-2005 n. S.Strd n. 3 al B.U.R.C. n. 1 del 15-01-2005)

Con Delibera n. 736 del 12 ottobre 2004 – pubblicata sul BURC n. 1 S.S. n. 3 del 19 gennaio 2005 - la Giunta regionale ha approvato le procedure per la Valutazione di Impatto Ambientale – V.I.A. Su proposta dell'Assessore all'Ambiente, è stato disciplinato dalla Giunta regionale l'iter amministrativo per la verifica e la valutazione di impatto ambientale sui progetti elencati nel D.P.R. del 12 aprile 1996 e successive integrazioni e modifiche.

Il compito di istruire le domande e la relativa documentazione ed esprimersi in merito alle ipotesi progettuali è affidato al Nucleo di Valutazione, appositamente istituito presso il competente Dipartimento Ambiente.

Gli schemi delle domande da presentare per avviare le fasi di verifica e di valutazione, l'indicazione degli elementi e delle informazioni che devono costituire lo studio di impatto ambientale sono riportati, unitamente ai criteri che devono essere adottati per la procedura di screening, negli allegati alla delibera 736/2004, per la quale si rimanda al Bollettino Ufficiale n. 1 S.S. n. 3 del 19 gennaio 2005 .

BASILICATA:

- Legge regionale 14 dicembre 1998 n. 47: Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente.
- Legge regionale 11 agosto 1999 n. 23: Tutela, governo ed uso del territorio.
- Legge regionale 17 aprile 2001 n. 19: Introduzione e disciplina dell'analisi di impatto della regolazione e dell'analisi tecnico-normativa nell'iter di formazione degli atti normativi e amministrativi della regione.

Per la Regione Basilicata rimane fondamentale, in materia di V.I.A., la legge regionale n. 47 del 1998. Questa legge disciplina la valutazione di impatto ambientale e fissa norme per la tutela dell'ambiente. Peraltro, essa ripercorre nelle sue parti essenziali e fondamentali il contenuto del D.P.R. del 12 aprile 1996, financo nella precisazione delle fasi (quella di V.I.A., quella di verifica o screening e quella di scoping) e nella indicazione dei progetti da sottoporre (o meno) a valutazione d'impatto ambientale. L'elencazione dei progetti segue lo schema del decreto presidenziale del 1996, con l'inserimento in allegato A oppure in allegato B.

Anche qui è importante notare, per la parte che ci riguarda, come pure la Regione Basilicata abbia previsto la sottoposizione alla procedura di V.I.A. per i “progetti di opere o interventi elencati nell'allegato B se ricadenti, anche parzialmente, in aree naturali protette” e come nell'allegato B, al numero 2.a, siano indicati i soli “impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 35 MW”: anche in questo caso sono scomparsi i riferimenti agli impianti termici per la produzione di energia elettrica, previsti invece espressamente dall'allegato II della Direttiva comunitaria n. 85/337.

Infine, si segnala come all'art. 1 della legge regionale n. 47/1998 siano espressamente richiamate le direttive comunitarie 85/337/CEE e 97/11/CE.

RIFERIMENTI NORMATIVI ATTINENTI AL CASO IN ESAME

Si riportano qui di seguito soltanto i riferimenti normativi in ipotesi attinenti all'opera oggetto del quesito.

Normativa europea:

1 - Allegato II alla **Direttiva 85/337/CEE**: Progetti di cui all'art. 4 paragrafo 2 della Direttiva:

1 -

2 -

3 – Industria energetica:

a) Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda (se non compresi nell'Allegato I, il quale prevede centrali con potenza termica di almeno 300 MW)

b)

Per i progetti di cui all'allegato II, la valutazione di impatto ambientale era rimessa dalla normativa europea ai criteri e/o soglie limite che ogni Stato membro doveva prefissare.

2 - Allegato II alla **Direttiva 97/11/CE**:

Questa direttiva ha modificato ed integrato la direttiva 85/337/CEE e ne ha rafforzato le tutele ambientali. In particolare, ha ribadito – per la parte che ci riguarda – l'elenco di progetti inserito nell'Allegato II sopra indicato, comprendendo ancora quindi gli “impianti industriali per la produzione di energia elettrica”.

Ma, soprattutto, ha precisato per bene il significato di questo inserimento di progetti nell'Allegato II, sostituendo il “vecchio” articolo 4 della direttiva con disposizioni più chiare e precise:

“per i progetti elencati nell'allegato II, gli Stati membri **determinano se il progetto debba essere sottoposto a valutazione**” d'impatto ambientale, seguendo due strade: quella di “un esame caso per caso” **ovvero** quella di fissare “soglie o criteri”. In questo consiste la “limitata” discrezionalità degli Stati membri, di cui parlerà la Corte di Giustizia: gli Stati, per escludere dalla V.I.A. qualcuno dei progetti di impianti inseriti nell'allegato II, hanno soltanto le due indicate strade. E soprattutto non possono “cancellare” dalla normativa nazionale *sic et simpliciter* alcuno dei progetti elencati nell'allegato II.

Il tutto corrisponde perfettamente alle premesse esplicitate nel testo della direttiva del 1997:

- rafforzare lo “strumento fondamentale della politica ambientale” rappresentato dalla V.I.A.,
- “armonizzare” i comportamenti degli Stati e
- consentire loro soltanto di “stabilire norme più severe a tutela dell’ambiente”.

3 - Direttiva “Habitat” 92/43/CEE sui Siti di Importanza Comunitaria

4 - Direttiva 79/409/CEE, denominata “direttiva uccelli” (e conseguenti: D.M. 3 aprile 2000 -che approva l’elenco delle “Zone di Protezione Speciale”: Z.P.S. - e D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 così come modificato e integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120).

5 - Direttiva 2001/42/CE: la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). A tale Direttiva, approvata il 27 giugno 2001, l’Italia (come gli altri Stati membri) doveva conformarsi entro il 21 luglio 2004.

Procedura di V.I.A. nazionale

**1 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10/08/1988, n. 377.
Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.
(Testo coordinato)**

Art.1 Categorie di opere. ¹

1. Sono sottoposti alla procedura di valutazione di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i progetti delle opere rientranti nelle seguenti categorie:

a)

b) centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, nonché centrali nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di

¹ Riportiamo solo le categorie di opere che possono riguardare il caso in esame

ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fossili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica);

.....

p) impianti termoelettrici con potenza elettrica complessiva superiore a 50 MW con esclusione di quelli con potenza termica fino a 300 MW di cui agli accordi di programma previsti dall'art. 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

.....

2 - Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 - art. 71: *Valutazione di impatto ambientale*

1. In materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) sono di competenza dello Stato:

a) le opere ed impianti il cui impatto ambientale investe più regioni;

b)

3 - D.P.R. 12 aprile 1996 - art. 11:

“Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano la definizione delle modalità di partecipazione alla procedura di valutazione d’impatto ambientale delle regioni confinanti nel caso di progetti che possono avere impatti rilevanti anche sul loro territorio ovvero di progetti localizzati sul territorio di più regioni”.

4 - D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 art. 5, così come modificato e integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120 art. 6:

Valutazione di incidenza –

1 – Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tener conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

2 – I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all’allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.

3 -

4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della *legge 8 luglio 1986, n. 349*, e del *decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.

5. ...

6. ...

7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla *legge 6 dicembre 1991, n. 394*, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

8....

9..... Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.

10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Procedura di V.I.A. regionale

1 - D.P.R. 12 aprile 1996 (modificato ed integrato dal DPCM 3 settembre 1999)

art.1 (ambito di applicazione della VIA):

Comma 3. : Sono assoggettati alla procedura di VIA i progetti di cui all'Allegato A

Comma 4. : Sono assoggettati alla procedura di VIA i progetti di cui all'Allegato B che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Comma 5. : Per i progetti di opere o di impianti ricadenti all'interno di aree naturali protette le soglie dimensionali sono ridotte del 50%.

Comma 6. : Per i progetti elencati nell'allegato B, che non ricadono in aree naturali protette, l'autorità competente verifica se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento di una procedura di VIA.

Allegato A (elenco delle tipologie progettuali di cui all'art. 1, comma 3)

l) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiori a 100 t/giorno, mediante operazioni di incremento (rectius: incenerimento, v. nota piè pagina) o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11², ed allegato C, lettere da R1 a R9, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (Decreto Ronchi) ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto n. 22/1997.

Allegato B (elenco delle tipologie progettuali di cui all'art. 1, comma 4 del DPR 12 aprile 1996 con modifiche e integrazioni introdotte dal DPCM del 3 settembre 1999)³

1.

2. Industria energetica ed estrattiva:

A) impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;

C) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda (inseriti con il D.P.C.M. 3.9.1999).

² D10 = Incenerimento a terra; D11 = incenerimento in mare

³ Riportiamo solo le categorie di opere che possono riguardare il caso in esame

I PARERI del MINISTERO dell'AMBIENTE del 2002 e del 2005

L'apparente complessità della situazione e in particolare della normativa da applicare alla richiesta di ENEL Produzione S.p.A. del 25 settembre 2001 spingeva a chiedere un parere al competente ufficio del Ministero dell'Ambiente sia in data 15 maggio 2002, sia (soprattutto alla luce delle forti polemiche e contestazioni pubbliche locali) in data 9 maggio 2005.

Il Ministero dell'Ambiente rispondeva rispettivamente in data 30 maggio 2002 e in data 23 maggio 2005.

Si ricorda come l'autorizzazione "dirigenziale" della provincia di Cosenza all'ENEL Produzione S.p.A. per la "modifica ed esercizio" della Centrale del Mercure rechi la data del 2 settembre 2002.

Il primo parere (datato 30 maggio 2002) così si esprimeva:

"... si prende atto che:

1 - la centrale esistente è composta di due sezioni attualmente non funzionanti
.....

2 – il progetto proposto prevede:

- la riattivazione della sezione 2 con utilizzo di biomasse per una potenza elettrica netta di 35 MW (41 MW lordi) ed una potenza termica di circa 134 MW,
- la richiesta di autorizzazione per l'utilizzo di biomasse è stata inoltrata anche per la applicazione delle procedure semplificate relativa alla produzione di energia elettrica da rifiuti non pericolosi ai sensi e nel rispetto degli artt. 31 1 33 del D.Lgs. n. 22/97.

Pertanto, si ritiene che l'intervento proposto non è soggetto alla procedura di V.I.A. di competenza di questa amministrazione, in quanto la potenza termica è inferiore alla soglia di 300 MW di cui al DPCM n. 377/88 e la potenza elettrica è inferiore alla soglia di 50 MW di cui al DPR 11.2.1998; non è soggetto alla procedura di VIA di competenza regionale in quanto la definizione di cui al punto 2 allegato B del DPR 12.4.1996, come modificato dal DPCM 3.9.1999 concernente "impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW" non riguarda gli impianti destinati prevalentemente o in via esclusiva, come quello in questione, alla produzione di energia elettrica.

Inoltre, non è soggetto alla procedura di VIA regionale con riferimento all'utilizzo di biomasse, in quanto l'art. 3 comm1 lett. L) espressamente esclude da tale procedura "gli impianti di recupero mediante operazioni di incenerimento di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del medesimo D.Lvo n. 22/1997".

Il secondo parere (datato 23 maggio 2005):

Si premette che, in data 9 maggio 2005, il presidente dell'Ente Parco Nazionale del Pollino aveva chiesto al Ministero dell'Ambiente “conferma in ordine alla non necessità delle procedure V.I.A., V.A.S., Valutazione di incidenza”.

Il Ministero dell'Ambiente, a firma dello stesso dirigente che aveva firmato il parere nel 2002, si esprimeva nella seguente maniera.

Nonostante la formale conferma, in premessa, di quanto “comunicato” con parere del 30.5.2002 in merito alla procedura di V.I.A., questo secondo parere si articolava in maniera differente. E ciò, nonostante che i dati ed i riferimenti, sia normativi che fattuali, fossero rimasti sostanzialmente gli stessi.

Infatti, dopo una prima conferma in ordine alla non necessità di una V.I.A. “nazionale” (per gli stessi motivi citati nel parere del 2002), è in ordine alle procedure di competenza regionale che il parere del 2005 compie una netta e sostanziale virata, pur citando le stesse fonti normative (DPR 12.4.1996 e DPCM 3.9.1999) indicate nel 2002 e aggiungendovi una ulteriore norma soltanto (peraltro “vecchia”: la legge 394/1991 sulle aree naturali protette).

A proposito allora delle competenze regionali, il parere del 2005 così si esprime:

1 - Sottoposizione a procedura di verifica di applicabilità della procedura di V.I.A. regionale (procedura di **screening**) per:

- gli “impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW”;
- gli “impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda”: ma di tale procedura di screening il parere del 2002 si era dimenticato.

2 - Le testè citate categorie progettuali “sono soggette a procedura di screening a meno che non ricadano anche parzialmente in aree naturali protette di cui alla legge 394/1991, **nel qual caso sono assoggettate obbligatoriamente a procedura di V.I.A di competenza regionale. Si precisa inoltre che in questo caso le soglie dimensionali devono essere considerate ridotte del 50%** (cfr. art. 1 commi 4 e 5 del DPR 12.4.1996): ma pure di tali circostanze e norme il parere del 2002 si era dimenticato.

3 - La **Valutazione di incidenza** va sempre effettuata, “nel caso in cui l'intervento non richieda la procedura di V.I.A. e il progetto direttamente o indirettamente interessi aree S.I.C. e Z.P.S.” (Direttiva 92/93/CE e art. 5 del DPR 8.9.1997 così come modificato dal DPR 13.3.1997 n. 120): ma nemmeno su queste norme degli anni novanta il parere del 2002 aveva detto alcunché.

E sulla **V.A.S. (prevista da una direttiva del giugno 2001 e che doveva essere recepita in Italia entro il 21 luglio 2004)**, nonostante esplicita richiesta del proponente Ente Parco del Pollino, il parere Ministero dell'Ambiente del 23 maggio 2005 non dice alcunché.

CONSIDERAZIONI SUI DUE PARERI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Prima di rispondere, si ritengono necessari alcuni cenni in ordine alla forza giuridica delle direttive comunitarie, secondo quella che è ormai l'interpretazione costante e cogente della Corte di Giustizia europea e della Corte Costituzionale italiana. Si procederà utilizzando semplicemente (per ovvie ragioni) le massime o i concetti-base di alcune sentenze.

LE DIRETTIVE COMUNITARIE e la CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza n. 132/90:

“... per giurisprudenza consolidata di questa Corte (si vedano, in particolare, le sentenze 113/85 e 389/89), le statuizioni interpretative della Corte di Giustizia delle Comunità Europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, **operatività immediata negli ordinamenti interni ...**”

“... compete esclusivamente al Giudice a quo accertare, in applicazione della indicata statuizione interpretativa della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, la compatibilità o meno delle norme interne denunciate con il divieto comunitario e trarne le conseguenti decisioni ...” .

CORTE DI GIUSTIZIA - 24 OTTOBRE 1996

“Anche quando le Autorità nazionali hanno una qualche discrezionalità, ciò non impedisce al Giudice nazionale di accertare se vi sia stata o meno violazione del dovere di applicazione della normativa comunitaria. Il Giudice deve verificare se gli organi legislativi o amministrativi abbiano rispettato il loro “limitato” spazio discrezionale”.

CORTE DI GIUSTIZIA - 16 settembre 1999

Ogni Stato della U.E. può adottare procedure diverse da quelle previste dalla Direttiva comunitaria, purchè siano rispettati i principi fondamentali, tra cui quello della partecipazione del pubblico.

Inoltre, “si è riconosciuto il potere del Giudice nazionale di verificare se le Autorità competenti ... abbiano correttamente valutato l'importanza reale dell'impatto ambientale” (causa C-435/97 – WWF contro provincia di Bolzano).

Principi-base introdotti dalla Corte di Giustizia:

- 1 - Il principio della **supremazia dell'ordinamento comunitario** su quello nazionale ed il principio –suo corollario- della **diretta applicabilità** nel Paese membro, della normativa comunitaria cosiddetta compiuta ed immediatamente applicabile, senza bisogno di atti di recepimento da parte dello Stato.
- 2 - **La prevalenza delle direttive comunitarie sulle norme nazionali emanate per adeguare l'ordinamento nazionale ad esse.**
- 3 - L'obbligo, sottolineato e sanzionato dall'intervento della Corte Costituzionale, di rispettare le norme del diritto comunitario nell'ambito del procedimento di formazione delle leggi regionali.
- 4 - Il principio della supremazia dell'ordinamento europeo su quello nazionale si esplica anche attraverso la affermazione, operata dalla Corte di Giustizia (e confermata dalla Corte Costituzionale), del carattere vincolante delle sue decisioni interpretative di diritto.

Ne consegue che:

- se la norma nazionale contrasta con un precetto comunitario compiuto ed immediatamente applicabile, il Giudice nazionale deve **disapplicare** la norma interna;
- se la norma nazionale è in contrasto con un precetto comunitario, il **dovere di disapplicazione** non riguarda solo il Giudice nazionale, ma anche la pubblica amministrazione (vd. pure C. Costit. 389/89);
- il **potere-dovere di disapplicazione** si estende anche ai provvedimenti amministrativi in contrasto con il diritto comunitario (vd. pure sent. 103/88 della Corte europea, proprio in riferimento ad un caso che aveva coinvolto l'Italia: “tutti gli organi dell'amministrazione, compresi quelli degli enti territoriali come i Comuni, sono tenuti ad applicare le suddette disposizioni”);
- la disapplicazione da parte del Giudice nazionale si estende anche (n.d.r.: persino!) ad una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata nelle forme previste dalla direttiva.

Per concludere questo brevissimo *excursus* giurisprudenziale, si riportano ancora due annotazioni-considerazioni:

- la Corte di Giustizia, in materia di impatto ambientale, ha costantemente ribadito che la violazione del diritto comunitario da parte di qualsiasi ente pubblico italiano (nel caso in questione, la regione Abruzzo) costituisce **inadempimento da parte dello Stato italiano** stesso, sottoposto perciò a rituali sanzioni (causa C-83/2003 e anche C-87/2002);

- proprio in materia di valutazione di impatto ambientale, con specifico riferimento ai progetti-opere di cui **all'allegato II alla famosa direttiva 85/337** (oggetto della nostra relazione), la Corte di Giustizia ha ribadito l'esistenza di **limiti giuridici alla discrezionalità degli Stati membri** ed ha, in particolare, sancito alcuni altri principi, che si ritiene utile ricordare, proprio perchè afferenti al nostro caso.

Nello specifico, nella sentenza relativa alla causa C-87/02 del 10 giugno 2004 (ricorso della Commissione europea concernente anch'esso la regione Abruzzo), la Corte di Giustizia U.E. scrive:

“... La Corte ha già statuito che l'art. 4 n. 2, secondo comma, della direttiva 85/337 menziona, a titolo indicativo, i **metodi cui gli Stati membri possono ricorrere per determinare quali dei progetti appartenenti all'allegato II debbano essere sottoposti ad una valutazione** ai sensi della direttiva 85/337 (sent. Wwf e altri – Racc. pag. I-5613).

Di conseguenza, la direttiva conferisce in proposito agli Stati membri un margine di discrezionalità e non osta, quindi, a che essi impieghino **altri metodi** per specificare i progetti che richiedono una V.I.A. conformemente alla direttiva....

Il fatto che gli Stati membri dispongano del **margine di discrezionalità ricordato non è da solo sufficiente ad escludere un determinato progetto dalla procedura di valutazione** di cui alla direttiva. **Diversamente, il margine di discrezionalità** che l'articolo 4 n. 2 della direttiva riconosce agli Stati membri **potrebbe essere da questi utilizzato per sottrarre uno specifico progetto all'obbligo di valutazione** anche quando esso potrebbe, per la sua natura, dimensione o ubicazione, avere un impatto ambientale significativo (sent. Wwf e a., cit.)”.

Quello della “sottrazione” di specifici progetti è un comportamento che per la Corte di Giustizia gli Stati non possono porre in essere.

E' questa una conclusione ormai recepita a tutti i livelli dagli organi collegiali europei, ove si consideri che era stata la Commissione C.E., con parere del 29 settembre 1998 (fondato sulle medesime ragioni del già ricordato parere del 7 luglio 1993), a ribadire la non corretta attuazione della direttiva 85/337 da parte dell'Italia, in quanto il sistema predisposto dal nostro ordinamento non prevedeva in via generale l'assoggettamento a procedure di V.I.A. di alcune tipologie progettuali di cui all'allegato II.

Si fa infine rilevare sul punto che la testè citata decisione del 2004 della Corte di Giustizia era relativa alla direttiva 85/337/CEE. Ma si osserva come, alla luce della successiva direttiva 97/11/CE già ricordata, tale decisione trovi un fondamento normativo ancora più solido e sostanziale.

Queste ultime annotazioni ci consentono di giungere alle prime conclusioni, partendo dal contenuto dei due pareri formulati dal Ministero dell'Ambiente rispettivamente nel 2002 e nel 2005.

E' evidente, innanzitutto, come il Ministero dell'Ambiente si sia scordato in entrambi i pareri della procedura della **V.A.S.**, introdotta nell'ordinamento italiano con direttiva del giugno 2001, cui conformarsi entro il 21 luglio 2004.

Inoltre, va ricordato come – a differenza di quanto scritto e motivato nel maggio del 2002 - il 23 maggio 2005 il Ministero dell'Ambiente abbia modificato e integrato il contenuto del suo parere, citando espressamente istituti giuridici e procedure di competenza regionale (**V.I.A. regionale, procedura di screening, valutazione d'incidenza**), prima mai citati.

Per quanto concerne poi il **nucleo fondamentale dei due pareri ministeriali** (e cioè il fatto che sia stata valorizzata la circostanza che, nel passaggio tra l'allegato II della direttiva 85/337 e l'elencazione dei progetti fatta nell'allegato B al DPR 12.4.1996, siano “scomparsi” gli impianti termici per la produzione di energia elettrica previsti nella normativa europea e siano rimasti nel decreto italiano solo gli impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda), alcune considerazioni, sia giuridiche che tecniche, devono essere svolte, in quanto i pareri ministeriali destano qualche perplessità.

Facciamo di nuovo notare che l'allegato II alla Direttiva 85/387/CEE (testo coordinato con la Direttiva 97/11 CE, riportante i progetti per cui gli stati membri devono fissare delle soglie dimensionali in relazione alla necessità di sottoporli a procedura di VIA) riporta una dicitura diversa rispetto agli impianti di cui all'allegato B punto 2 lett. a) del DPR 12 aprile 1996.

Infatti, l'allegato II, punto 3 Industria energetica, lett.a), comprende:

impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda (progetti non compresi nell'all. I).

Per contro, gli impianti per la produzione di energia elettrica non compaiono nell'allegato B del DPR 12 aprile 1996.

E ciò è in contrasto anche con la legge delega 22 febbraio 1994 n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1993, Capo VI Ambiente e agricoltura, art. 40, Valutazione di impatto ambientale- Procedimenti integrati - comma 1:

In attesa della approvazione della legge sulla procedura di valutazione di impatto ambientale, il Governo, con atto di indirizzo e coordinamento da adottare a norma dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE, con particolare riferimento alla necessità di individuare idonei criteri di esclusione o definire

procedure semplificate per progetti di dimensioni ridotte o durata limitata, realizzati da artigiani o piccole imprese.

E' per questi primi motivi che desta notevole perplessità il parere del Ministero dell'Ambiente del 2002, in cui si dichiarava che il progetto non doveva essere sottoposto né a VIA nazionale (perché di potenza termica inferiore a 300 MW), né a V.I.A. regionale (perché seguiva la procedura semplificata ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.lgs n. 22/1997 e perché “*la definizione di cui al punto 2 dell'all.B del DPR 12.4.96 come modificato ed integrato dal DPCM 3.9.99 concernente <impianti termici per la produzione di vapore ed acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW> non riguarda gli impianti destinati prevalentemente od in via esclusiva, come quello in questione, alla produzione di energia elettrica*”).

E questa interpretazione “ministeriale” viene, per il nucleo principale relativo alla V.I.A. nazionale, ribadita nella successiva nota del 23 maggio 2005, sempre da parte dello stesso funzionario-dirigente, a seguito di richiesta dell'Ente Parco del Pollino. Ma l'interpretazione del Ministero è in **palese contrasto con la normativa comunitaria del 1985 e con quella del 1997**, la quale peraltro e comunque – per quanto detto e motivato nel capitolo dedicato alla Corte di Giustizia europea - dovrebbe avere la prevalenza.

Ma c'è di più.

Rimangono inespliciti e per niente convincenti il riferimento agli “impianti destinati prevalentemente od in via esclusiva, come quello in questione, alla produzione di energia elettrica”, così come il riferimento alla procedura semplificata di cui agli artt. 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/1997.

La Corte di Giustizia europea, anche a tale proposito, è stata molto chiara:

“... una decisione con la quale l'autorità competente considera che le caratteristiche di un progetto non richiedano che esso sia sottoposto ad una valutazione d'impatto ambientale deve contenere o essere accompagnata da **tutti gli elementi che consentano di controllare** che essa è fondata su una previa verifica adeguata, effettuata secondo i requisiti posti dalla direttiva 85/337” (causa C-87/02).

E ciò pare che non sia proprio il caso dei due pareri ministeriali del 2002 e del 2005, che non consentono di comprendere tutti i passaggi della decisione (soprattutto per la mancanza di richiamo a tutti i riferimenti normativi vigenti), ma che soprattutto non consentono di **controllare se tutti i parametri imposti dalla direttiva 85/337 sono stati rispettati, al fine di un “elevato livello di tutela ambientale”**.


Infine, il fatto è che l'interpretazione del Ministero contrasta pure con lo spirito delle norme sulla VIA.

Infatti, **una centrale termoelettrica è un impianto di produzione di vapore.**

Lo schema è simile per tutte le centrali termoelettriche. Una centrale termoelettrica è un impianto all'interno del quale l'energia termica generata dalla combustione di una

massa di combustibile – carbone, nafta o metano o biomasse oppure rifiuti- è trasformata attraverso un ciclo termico in energia meccanica la quale viene successivamente trasformata in energia elettrica. Il combustibile bruciato all'interno della caldaia fornisce l'energia per trasformare l'acqua in vapore ad alta pressione. Il vapore viene inviato su un sistema di turbine che trasformano l'energia meccanica in energia elettrica. Un sistema di trasformatori innalza la tensione della corrente prima di immetterla nella rete di distribuzione per limitare le perdite di energia a causa della dissipazione termica. Prima dell'utilizzo, la tensione della corrente viene nuovamente abbassata. Il vapore, dopo avere ceduto il suo contenuto energetico alla turbina, viene scaricato dalla stessa e raccolto dentro il condensatore e trasformato successivamente in acqua.

CENTRALE TERMOELETRICA



La differenza con un impianto di produzione di vapore, dal punto di vista dell'impatto ambientale, è quasi nulla, visto che i principali impatti derivano dalla combustione, dall'emissione di fumi, dal calore di scarico e dal rumore (superiore nel caso della produzione di energia a causa dell'alternatore e della turbina). In genere, comunque, la produzione di vapore in quelle quantità è legata alla produzione di energia elettrica.

Tra l'altro, va rilevato come nei suoi pareri il Ministero dell'Ambiente non citi alcuna fonte normativa che escluda le centrali elettriche dall'applicazione della VIA.

Al contrario, se sono sottoposti a VIA nazionale gli impianti termoelettrici con potenza elettrica complessiva superiore a 50 MW, non si vede per quale motivo non debbano essere sottoposti a VIA regionale quelli di potenza intorno ai 40 MW.

Come abbiamo già sottolineato in precedenza, il buco normativo è stato evitato in sede comunitaria proprio con la disposizione relativa alla **obbligatorietà per gli Stati membri di fissare soglie per la potenza termica** di impianti destinati a produrre energia elettrica e vapore. La soglia di 100 MW termici implica una soglia minima di circa 25 MW elettrici, visto il rendimento dell'ordine del 25% delle centrali tradizionali.

LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA⁴

Abbiamo già potuto notare che, in ambito nazionale, la valutazione d'incidenza viene disciplinata dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003 n. 120, (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) che ha sostituito l'art. 5 del DPR 8 settembre 1997 n. 357, che trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat". Il DPR 357/97 è stato, infatti, oggetto di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea che ha portato alla sua modifica ed integrazione da parte del DPR 120/2003.

In base all'art. 6 del nuovo DPR 120/2003, comma 1, *“nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione”*. Si tratta di un principio di carattere generale tendente ad evitare che vengano approvati strumenti di gestione territoriale in conflitto con le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.

Il comma 2 dello stesso art. 6 stabilisce che vanno sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti.

Sono altresì da sottoporre a valutazione di incidenza (comma 3), **tutti gli interventi** non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.

L'articolo 5 del DPR 357/97 limitava l'applicazione della procedura di valutazione di incidenza a determinati progetti tassativamente elencati, non recependo quanto prescritto dall'art.6, paragrafo 3 della direttiva "Habitat".

Pertanto, nel nostro caso, il progetto della centrale del Mercure avrebbe dovuto essere comunque sottoposto a valutazione di incidenza poichè il citato art. 5 stabiliva:

5. Valutazione di incidenza.

1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico- ambientale dei siti di importanza comunitaria.

2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistici venatori, presentano al Ministero dell'ambiente, nel caso di piani a rilevanza nazionale, o alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel caso di piani a rilevanza regionale o provinciale, una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il piano può avere sul sito di importanza

⁴ Per questo argomento v. il sito:

http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/scn/rete_natura2000/natura_2000/vi_normativa_italiana.asp

comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

3. I proponenti di progetti riferibili alle tipologie progettuali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modifiche ed integrazioni ed agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, nel caso in cui tali progetti si riferiscono ad interventi ai quali non si applica la procedura di valutazione di impatto ambientale, presentano all'autorità competente allo svolgimento di tale procedura una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

4. ...

Come abbiamo visto, la tipologia progettuale (centrale termoelettrica) ricadeva sicuramente tra quelle elencate all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, punto p) *impianti termoelettrici*, quindi tale valutazione si imponeva, ammesso e non concesso che non fosse necessaria la VIA, sin dalla presentazione del progetto.

Ai fini della valutazione di incidenza, i proponenti di piani e interventi non finalizzati unicamente alla conservazione di specie e habitat di un sito Natura 2000, presentano uno "studio" (ex relazione) volto ad individuare e valutare i principali effetti che il piano o l'intervento può avere sul sito interessato.

Lo studio per la valutazione di incidenza deve essere redatto secondo gli indirizzi dell'allegato G al DPR 357/97.

Tale allegato, che non è stato modificato dal nuovo decreto, prevede che lo studio per la valutazione di incidenza debba contenere:

- una descrizione dettagliata del piano o del progetto che faccia riferimento, in particolare, alla tipologia delle azioni e/o delle opere, alla dimensione, alla complementarità con altri piani e/o progetti, all'uso delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all'inquinamento e al disturbo ambientale, al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate;
- un'analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento, che tenga in considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche.

Nell'analisi delle interferenze, occorre prendere in considerazione la qualità, la capacità di rigenerazione delle risorse naturali e la capacità di carico dell'ambiente. Il dettaglio minimo di riferimento è quello del progetto CORINE Land Cover, che presenta una copertura del suolo in scala 1:100.000, fermo restando che la scala da adottare dovrà essere connessa con la dimensione del Sito, la tipologia di habitat e la eventuale popolazione da conservare.

Per i progetti già assoggettati alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), la valutazione d'incidenza viene ricompresa nella procedura di VIA (DPR 120/2003, art. 6, comma 4). Di conseguenza, lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente dovrà contenere anche gli elementi sulla compatibilità fra progetto e finalità conservative del sito in base agli indirizzi dell'allegato G.

Per i piani o gli interventi che interessano siti Natura 2000 interamente o parzialmente ricadenti all'interno di un'area protetta nazionale, la valutazione di incidenza si effettua sentito l'ente gestore dell'area (DPR 120/2003, art. 6, comma 7). Qualora, a seguito della valutazione di incidenza, un piano o un progetto risulti avere conseguenze negative sull'integrità di un sito (valutazione di incidenza negativa), si deve procedere a valutare le possibili alternative. In mancanza di soluzioni alternative, il piano o l'intervento può essere realizzato solo per motivi di rilevante interesse pubblico e con l'adozione di opportune misure compensative dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (DPR 120/2003, art. 6, comma 9).

Il Ministero conclude con molta chiarezza⁵:

Se nel sito interessato ricadono habitat naturali e specie prioritari, l'intervento può essere realizzato solo per esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica, o per esigenze di primaria importanza per l'ambiente, oppure, previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (DPR 120/2003, art. 6, comma 10). In tutti gli altri casi (motivi interesse privato o pubblico non rilevante), si esclude l'approvazione.

⁵ cit.

IL PARERE DELLA REGIONE CALABRIA

In data 20 giugno 2005, su richiesta del Comune di Laino Borgo, il Dirigente Generale del settore Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, Dipartimento Ambiente della Giunta regionale della Regione Calabria rispose che il progetto di riattivazione a biomasse della Centrale del Mercure avrebbe dovuto essere sottoposto a Valutazione di incidenza:

Si riscontrano, la nota prot. n. 75/1-10 datata 19/06/05 del CC. Laino Borgo, qui pervenuta a mezzo fax in data 20/06/05, acquisita agli atti del Dipartimento Politiche dell'Ambiente il 20/06/05 prot. n. 4012, e la nota del Comune di Laino Borgo – Ufficio Tecnico - prot. n. 3104 del 20/06/05, di pari oggetto, acquisita agli atti del Dipartimento Politiche dell'Ambiente il 20/06/05 prot. n. 4069, e si fa presente quanto segue:

- dall'esame della cartografia dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e delle ZPS (Zone di Protezione Speciale) di cui alle Direttive "Habitat" n. 92/43/CEE e "Uccelli" n. 79/409/CEE si evince, che il sito della centrale in questione non rientra nei perimetri di detti SIC o ZPS;
- tuttavia la centrale del Mercure, ricadendo a ridosso dell'alveo del fiume Mercure, affluente del fiume Lao, sia pure a relativa distanza dal limite del SIC IT9310025, "Valle del fiume Lao" della superficie di ettari 1760, caratterizzato da una ampia valle alluvionale le cui significatività ecologiche, di habitat e di specie di flora e fauna selvatiche sono rappresentate da boschi ripariali e da una notevole varietà di habitat che ospitano una ricca e varia fauna di specie endemiche in particolare di anfibi (*Triturus italicus* etc), può potenzialmente determinare effetti impattanti sul sito predetto e pertanto assoggettabile a Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e successive modifiche ed integrazioni;

Tanto si doveva per competenza.

Il Dirigente Generale
(Dott. D. Emma)

Nel parere sono citate alcune specie animali protette, ma non quella più importante, rarissima nel nostro paese e minacciata di estinzione.

LA PRESENZA DI UNA SPECIE MINACCIATA NEL FIUME MERCURE-LAO

Una prestigiosa rivista del settore ha recentemente pubblicato un articolo relativo alla presenza della Lontra nel Parco del Pollino⁶ (v. allegato) .

*Dal marzo 2001 a dicembre 2002, in 32 stazioni di campionamento (lunghezza 673 m) distribuite lungo 17 corsi d'acqua del Parco del Pollino ed aree limitrofe sono stati mensilmente verificati segni della presenza della lontra (*Lutra lutra*), specialmente "spraints" (termine inglese che significa esplicitamente escrementi di lontra, Oxford Dictionary, n.d.r.). Tutti i corsi d'acqua si sono rivelati positivi per la lontra, con una percentuale media del 82,2% specialmente nei bacini del Sinni e del Mercure – Lao (zona centro settentrionale del parco)...*

Riportiamo la figura che mostra la distribuzione dei rilevamenti, a cui abbiamo aggiunto la collocazione di massima della centrale, evidentemente situata in zona piuttosto frequentata dalla lontra (*otter* in lingua inglese).




Fig. 1. — Otter sprainting activity in Pollino National Park, showing three categories of intensity (spraints/km) recorded in 32 stretches of watercourse.

⁶ Distribution and sprainting activity of the Otter (*Lutra lutra*) in the Pollino National Park (southern Italy), C. PRIGIONI I, L. REMONTI, A. BALESTRIERI, S. SGROSSO, G. PRIORE, C. MISIN, M. VIAPIANA, S. SPADA and R. ANANIA. *Dipartimento di Biologia Animale, Università di Pavia, Piazza Botta 9, 27100 Pavia, Italy. Received 21 December 2004, accepted 29 April 2005, Ethology Ecology & Evolution 17: 171-180, 2005*

Una ulteriore conferma della presenza di questa specie ci è stata fornita dal dott. Giovanni Roviello, che ha rinvenuto sulle sponde del fiume Lao, nell'ottobre 2005 numerose impronte di lontra (v. allegato), di cui riportiamo una foto, scelta tra quelle gentilmente inviateci. Hanno confermato che tali impronte sono ascrivibili alla lontra sia la dott. Loy ed il dott. Progioni, tra gli autori del citato articolo, che la dott. Grace M. Yoxon dell' International Otter Survival Fund, che ha scritto una nota in merito al Ministero dell'Ambiente.

Impronta di lontra (Foto: G. Roviello)



Dal sito del Ministero dell'Ambiente abbiamo scaricato il record che riguarda la lontra e riportiamo la premessa al Repertorio della fauna italiana protetta.

Presentazione

La sempre maggiore importanza che viene riconosciuta alla salvaguardia dell'ambiente ha generato negli ultimi anni una fitta normazione per la soluzione dei problemi che affliggono la fauna selvatica, articolandone la tutela in modo differenziato a seconda delle specie.

Ma proprio la molteplicità delle norme oggi in vigore alla quale va aggiunta, fortunatamente, anche quella delle specie animali viventi appartenenti alla fauna selvatica rischia di vanificare la loro efficacia, poiché la loro stratificazione e spesso la loro differente originarietà richiedono non solo una continua ed aggiornata conoscenza, ma anche una poliedrica professionalità.

La Direzione Conservazione della Natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha colto questo disagio e ha sentito l'esigenza di produrre uno strumento utile a facilitare l'azione degli operatori in questa materia.

Il Repertorio della fauna protetta Italiana, sicuramente, risponde a questa necessità. Infatti, è stato redatto in modo da essere facilmente e velocemente consultabile. La pubblicazione è suddivisa in due parti la prima riporta i testi delle norme, la seconda è composta di schede che indicano lo status di protezione e di salute di ogni singola specie animale. Nel sito sono resi disponibili i dati relativi alla seconda parte e gli indici delle specie interessate da segnalazioni.

Phylum	Chordata				
Classe	MAMMALIA				
Ordine	CARNIVORA				
Famiglia	Mustelidae				
Specie (nome latino)	Lutra lutra (Linnaeus, 1758)				
Specie (nome italiano)	Lontra comune				
L. 157/92 art. 2	SI	L. 157/92		79/409 CEE Ap.1	
79/409 CEE Ap.2/I		79/409 CEE Ap.2/II		79/409 CEE Ap.3/I	
79/409 CEE Ap.3/II		BERNA Ap.2	SI	BERNA Ap.3	
CITES All. A	SI	CITES All. B		CITES All. D	
BONN Ap.1		BONN Ap.2		HABITAT Ap.2	SI
HABITAT Ap.4	SI	HABITAT Ap.5		BARCELLONA	
ENDEMICA		MINACCIATA	M	IUCN	

Legenda

http://www2.minambiente.it/sito/settori_azione/scn/cn/flora_fauna/fauna_presentazione.asp

1	L. 157/92 art. 2: specie specificatamente protette all'art. 2 della legge del 11 febbraio 1992
2	L. 157/92: specie protette dalla legge del 11 febbraio 1992
3	79/409 CEE Ap.1: allegato 1 direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici
4	79/409 CEE Ap.2/1: allegato 2/1 direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici
5	79/409 CEE Ap.2/2: allegato 2/2 direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici
6	79/409 CEE Ap.3/1: allegato 3/1 direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici
7	79/409 CEE Ap.3/2: allegato 3/2 direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici
8	BERNA Ap.2: allegato 2 convenzione sulla conservazione della vita selvatica dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979
9	BERNA Ap.3: allegato 3 convenzione sulla conservazione della vita selvatica dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979
10	CITES All. A: Allegato A del Regolamento (CE) n. 2307/97
11	CITES All. B: Allegato B del Regolamento (CE) n. 2307/97
12	CITES All. D : Allegato D del Regolamento (CE) n. 2307/97
13	BONN Ap.1: allegato 1 convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica adottata a Bonn il 23 giugno 1979
14	BONN Ap.2: allegato 2 convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica adottata a Bonn il 23 giugno 1979
15	Habitat all.2 = Allegato 2 alla Direttiva 43/92/CEE "Habitat" denominato <i>Specie animali e vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.)</i> . Aggiornato con la Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997.
16	Habitat all.4 = Allegato 4 alla Direttiva 43/92/CEE "Habitat" denominato <i>Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa</i> . Aggiornato con la

	Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997.
17	Habitat all. 5 = Allegato 5 alla Direttiva 43/92/CEE “Habitat” denominato <i>Specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione</i> . Aggiornato con la Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997.
18	Barcellona all. 2 = Allegato 2 alla Convenzione di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento; adottata il 16 Febbraio 1976, e approvata con Decisione del Consiglio Europeo 25 luglio 1977, n. 77/585/CEE(G.U.C.E. 19 settembre 1977,n.L 240)
19	Endemica = specie il cui areale di distribuzione è rispettivamente limitato all’Italia o si estende anche ai territori vicini
20	Minacciate: specie minacciate tratte dalla CHECK LIST delle specie della fauna italiana, 1999. (M = minacciata; R = Rara)
21	IUCN = Categoria IUCN, di cui segue la decodifica dei suffissi principali. (Vedi anche la pubblicazione Conti et al., 1997, o consulta il sito www.iucn.org).

La lontra risulta quindi tutelata ai sensi delle seguenti norme:

- **L. 157/92 art. 2:** **specie specificatamente protette** all’art. 2 della legge del 11 febbraio 1992.
- **Habitat all.2** = Allegato 2 alla Direttiva 43/92/CEE “Habitat” denominato *Specie animali e vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.)*. Aggiornato con la Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997.
- **Habitat all.4** = Allegato 4 alla Direttiva 43/92/CEE “Habitat” denominato *Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa*. Aggiornato con la Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997.
- **BERNA Ap.2:** allegato 2 convenzione sulla conservazione della vita selvatica dell’ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979

Fotografia di una lontra (<http://www.wwf.it/ambiente/librorosso/lontra.asp>)



POTENZIALI INTERFERENZE DELLA CENTRALE SULLA PRESENZA DELLA LONTRA NEL FIUME MERCURE – LAO

Il Lao è uno dei principali fiumi del Parco Nazionale del Pollino. Nasce dalla Serra del Prete (2181), una delle cime del massiccio del Pollino. La parte iniziale del Lao, nella provincia di Potenza, viene anche chiamato fiume Mercure. Ha una portata magra di 4,5 mc. E, scendendo a valle, è alimentato da altri numerosi torrenti, come il fiume Iannello, che vi confluiscono. Il fiume prosegue da Rotonda (PZ) verso Laino Borgo (CS), dove riceve le acque di un altro affluente, il Battendiero (proveniente da Mormanno).⁷

Estensione Bacino Idrografico (Km ²)	Affluenti Principali	Lunghezza Asta Principale (Km)	Foce
156 in Basilicata	<ul style="list-style-type: none"> • Fiume Iannello • Torrente Battendiero 	40	mar Tirreno

La relazione ENEL fornisce notizie scarsissime rispetto all'uso dell'acqua (p.10):

L'acqua necessaria per il raffreddamento ai condensatori è prelevata, tramite condotte forzate, da una vasca posta sullo scarico della vicina Centrale idrica di Tancredi la quale utilizza l'acqua del Fiume Mercure. Poiché la portata non era sufficiente a garantire lo smaltimento termico per la potenza installata sono presenti torri di refrigerazione a tiraggio forzato nelle quali l'acqua uscente dai condensatori era ricircolata per essere miscelata con l'acqua proveniente dal Fiume Mercure. L'acqua del fiume era raccolta in una vasca dalla quale, per gravità, passava ai condensatori dai quali era scaricata in un canale di raccolta. Da questo tramite apposite pompe era ricircolata alle torri di refrigerazione. Lo spurgo continuo delle torri ritornava al fiume Mercure tramite il suo affluente di destra (Fosso delle Fornaci)....

Non si riesce nemmeno a capire quale sia la portata d'acqua che dovrebbe essere riversata nel fiume.

⁷ V. sito dell'Autorità di Bacino della Basilicata <http://www.adb.basilicata.it/adb/risorseidriche/fiume.asp?fiume=Lao>

Qualche notizia su quanto accadeva in passato la si può trovare nella risposta alla interpellanza parlamentare n 2-00137 presentata dall'onorevole Rosario Olivo in merito alla chiusura della centrale del Mercure e discussa nella seduta n. 107 del 3/12/1996.

Risponde SALVATORE LADU, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.*

Come ricordato dall'interpellante, l'ENEL ha in esercizio la centrale termoelettrica convenzionale denominata Mercure, attualmente costituita da una sezione della potenza di 75 megawatt elettrici, alimentata ad olio combustibile.

Detta sezione era affiancata da una seconda, ma, a causa della scarsa portata idrica del fiume Mercure e in conseguenza dell'entrata in vigore di norme più puntuali per quanto concerne l'inquinamento termico nei corsi d'acqua superficiali, non è stato più possibile l'esercizio contemporaneo delle due sezioni.

Il ridotto fattore di utilizzazione dell'unica sezione esercibile, unitamente ai rilevanti oneri di manutenzione, hanno condotto l'ENEL alla determinazione di dismettere definitivamente una delle due sezioni. Tale dismissione si inquadra nel programma più generale di disattivazione di vecchi impianti prevista nell'aggiornamento dei programmi ENEL approvato dal consiglio di amministrazione nell'ottobre 1991.

Al p.3.2.6 della relazione, l'ENEL si limita a dichiarare:

3.2.6 Sistema di raffreddamento delle acque

Scopo del sistema sarà quello di provvedere all'asportazione ed all'evacuazione del calore proveniente sia dalla condensazione del vapore scaricato dalla turbina che al raffreddamento di altre apparecchiature..

L'acqua necessaria per il raffreddamento dei condensatori sarà prelevata, tramite una condotta forzata, da un bacino di raccolta posto sullo scarico della Centrale idrica di Tancredi alimentata dal Fiume Mercure. Nelle condizioni di fuori esercizio dell'impianto idroelettrico il prelievo dell'acqua sarà effettuato direttamente dal Fiume Mercure attraverso una presa di emergenza che immette nella condotta forzata..

Il circuito dell'acqua di raffreddamento sarà di tipo parzialmente aperto, con circolazione chiusa attraverso le torri di refrigerazione ad umido e con contemporaneo prelievo di acqua dal Fiume Mercure. La quantità di fluido pari alla differenza tra il totale dell'acqua in entrata e quella evaporata, verrà riversata in massima parte nel Fosso delle Fornaci e in minima parte (quella dei refrigeranti delle apparecchiature) nel Fosso Bongiano (entrambi affluenti di destra del Fiume

Mercure). L'acqua così utilizzata per il ciclo di raffreddamento non subirà alcuna alterazione delle sue caratteristiche chimiche e sarà restituita con un leggero innalzamento di temperatura nel rispetto, comunque, dei limiti di emissione degli scarichi idrici in acque superficiali secondo la Tabella no.3 del Decreto Legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999. Rispetto al funzionamento passato, l'incremento di temperatura sarà notevolmente ridotto sia per il decremento di potenza (dai 150 MW complessivi ai 41 MW futuri) che per il ripristino della piena funzionalità delle torri di raffreddamento.

Il riferimento è alla tab 3 all.5 del d.lgs. n.152:

1. Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C.

però il d.lgs. n.152 stabilisce anche:

art. 28. Criteri generali della disciplina degli scarichi

1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite di emissione previsti dall'allegato 5

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili, delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'allegato 5, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine a ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limiti meno restrittivi di quelli fissati nell'allegato 5..

a) nella tabella 1 relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;

b) nella tabella 2 relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;

c) nella tabella 3/A per i cicli produttivi ivi indicati;

d) nelle tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella tabella 5 del medesimo allegato.

E' evidente che la norma deve essere rispettata, ma l'obiettivo di qualità di un corpo idrico recettore che vede la presenza di una specie come la lontra, tutelata da tutte le norme e le convenzioni sopra citate, deve essere semplicemente quello di mantenere

la straordinaria qualità ambientale che permette appunto la presenza di un indicatore ecologico sensibilissimo come, appunto, la lontra.

Ai sensi dell' Allegato 2 alla Direttiva 43/92/CEE "Habitat", aggiornata con la Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997, la lontra è inserita nell'elenco delle ***Specie animali e vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.).***

Il corso del Mercure dovrebbe quindi divenire ZSC

Ricordiamo anche che il Ministero dell'Ambiente, relativamente alla valutazione di incidenza, così si esprime:

*Se nel sito interessato ricadono habitat naturali e specie prioritari, l'intervento può essere realizzato solo per esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica, o per esigenze di primaria importanza per l'ambiente, oppure, previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (DPR 120/2003, art. 6, comma 10). **In tutti gli altri casi (motivi interesse privato o pubblico non rilevante), si esclude l'approvazione.***

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Dalla verifica della documentazione fornitaci e della vigente normativa a livello europeo, nazionale e regionale riguardante la Valutazione di impatto ambientale per la categoria di opere di cui fa parte la centrale a biomasse del Mercure, sono emerse le seguenti problematiche.

1 - BIOMASSE

La valutazione ENEL sulla quantità di biomasse reperibile nel raggio di 150 km non è corredata da alcuna spiegazione ed appare **notevolmente sovrastimata**, anche alla luce della presenza in Calabria di almeno altre tre centrali a biomasse.

Il gestore di uno di tali impianti ha dichiarato la cessata convenienza economica nella regione Calabria di tale combustibile visto la saturazione della domanda.

Il CDR di elevata qualità (conforme alle norme UNI) non è più considerato un rifiuto secondo le recenti normative.

2 - COMPARAZIONE QUADRO AMBIENTALE

L' ENEL sostiene che la conversione della centrale (gruppo 2), da impianto alimentato a olio combustibile denso ad impianto alimentato a biomasse, consentirà di conseguire una *“consistente riduzione delle incidenze ambientali”*.

Le comparazioni ambientali effettuate dall'ENEL non sono corrette: più volte nell'ambito della presentazione del progetto e delle Conferenze di Servizi l'ENEL sottolinea i presunti vantaggi ambientali derivanti dalla trasformazione dell'impianto da olio combustibile a biomasse. I vantaggi ambientali vengono evidenziati da ENEL comparando il livello delle emissioni della centrale alimentata ad olio con la centrale alimentata a biomasse.

Questa comparazione non è corretta in quanto **la “situazione attuale” più volte citata da ENEL non è caratterizzata dal funzionamento del gruppo 2 a olio, ma dalla sua dismissione completa e quindi dalla totale assenza di emissioni.**

3 - VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

A - V.I.A. REGIONALE

Il progetto di riattivazione della Sezione 2 della Centrale ENEL del Mercure, presentato il 25 settembre 2001, **non poteva essere escluso dalla VIA regionale**, sulla base della normativa europea e delle interpretazioni (vincolanti) della Corte di Giustizia europea e della Corte Costituzionale italiana, più sopra menzionate. Anche se l'all. B del DPR 12.4.1996 considera soltanto (per la parte che concerne il caso in esame) *“impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW”* (senza considerare gli impianti di produzione di energia elettrica, pur ricompresi nella normativa europea), va ricordato che il DPR 12.4.96 è un atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi della legge delega 22 febbraio 1994 n. 146, secondo la quale (art. 40) dovevano essere fissati *“condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE, con particolare riferimento alla necessità di individuare idonei criteri di esclusione o definire procedure semplificate per progetti di dimensioni ridotte o durata limitata, realizzati da artigiani o piccole imprese”*. Ma l'Allegato II alla Direttiva 85/337/CEE (Progetti di cui all'art. 4 par. 2 della Direttiva) comprende anche gli *Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda (se non compresi nell'Allegato I, il quale prevede centrali con potenza termica di almeno 300 MW)*. Ed i lavori per il progetto in questione non rientrano di certo tra quelli *“realizzati da artigiani o piccole imprese”*, ma dall'ENEL. Infine, si ricorda come quanto qui rappresentato sia stato ulteriormente ribadito dalla Direttiva 97/11/CE.

Ne consegue che l'esclusione dalla procedura di VIA regionale del progetto in esame deve ritenersi in palese contrasto con la normativa comunitaria del 1985 e con quella del 1997, normativa comunitaria che - per quanto detto e motivato nel capitolo dedicato alla Corte di Giustizia europea e alla Corte Costituzionale italiana - è prevalente rispetto alla normativa nazionale, la quale ultima deve essere quindi **disapplicata** anche dagli organi degli enti pubblici territoriali.

In ogni caso, l'impianto del Mercure è comunque un **impianto per la produzione di vapore**, necessario per produrre energia elettrica. Pertanto, dal punto di vista dell'impatto ambientale, la questione va sostanzialmente risolta in modo analogo.

B - V.I.A. NAZIONALE

In base all'art. 71 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, il progetto in questione doveva essere sottoposto a procedura di **VIA nazionale**:

“In materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), sono di competenza dello Stato: le opere e gli impianti il cui impatto ambientale investe più regioni...”.

Tale specifica disposizione si inserisce in un contesto normativo nazionale ed europeo, volto a favorire (*rectius*: imporre) la più ampia partecipazione possibile alle procedure di V.I.A., soprattutto nei casi di effetti-impatti “transfrontalieri” (sovrnazionali, interregionali, interprovinciali, intercomunali).

Si consideri altresì che tale disposizione normativa è contenuta in un decreto legislativo avente per oggetto il “conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, proprio nell’ottica quindi di una ripartizione di compiti e competenze.

Ribadito allora che il progetto in esame non può essere escluso dalle previsioni della normativa sulle procedure di VIA regionale, deve peraltro affermarsi che **la competenza non può essere della sola regione Calabria, in quanto gli effetti dell’opera “interessano” certamente anche la regione Basilicata.**

Pertanto, sulla base dell’art. 71 citato, si deve ritenere che la procedura di VIA in questione sia di competenza dello Stato.

4 - VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Quand'anche si volesse escludere (peraltro "contra legem") dalle procedure di VIA nazionale o regionale il progetto di riattivazione a biomasse della Centrale del Mercure, va ribadito che il medesimo **progetto dovrebbe essere sottoposto a Valutazione di incidenza** (come, d'altra parte, confermato dallo stesso parere, in data 20 giugno 2005, del Dirigente Generale del settore Tutela e Valorizzazione delle risorse ambientali, Dipartimento Ambiente della Giunta regionale della Regione Calabria).

La valutazione d'incidenza viene disciplinata dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003 n. 120, che ha sostituito l'art. 5 del DPR 8 settembre 1997 n. 357, che trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat". Il DPR 357/97 è stato, infatti, oggetto di una procedura di infrazione promossa dalla Commissione Europea, che ha portato alla sua modifica ed integrazione ad opera del DPR 120/2003.

In seguito a risultanze negative emerse dalla valutazione di incidenza, vanno cercate soluzioni alternative. In mancanza di esse, si applica l'art. 6 co. 9 del DPR 120/2003: l'intervento può essere realizzato solo per motivi di rilevante interesse pubblico e con l'adozione di opportune misure compensative.

E il Ministero dell'Ambiente, a questo proposito, segnala:

Se nel sito interessato ricadono habitat naturali e specie prioritari, l'intervento può essere realizzato solo per esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica, o per esigenze di primaria importanza per l'ambiente, oppure, previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (DPR 120/2003, art. 6, comma 10).

In tutti gli altri casi (motivi di interesse privato o interesse pubblico non rilevante), si esclude l'approvazione del progetto.

5 - LA PRESENZA DI UNA SPECIE MINACCIATA NEL FIUME MERCURE-LAO

Nel fiume Mercure – Lao, anche all'altezza della centrale ENEL, si è pure di recente rilevata la presenza di una specie protetta e piuttosto rara, la lontra, animale in via di estinzione, tutelata ai sensi delle seguenti norme:

- **L. 157/92 art. 2:** specie specificatamente protette all'art. 2 della legge del 11 febbraio 1992;
- **Habitat all. 2** = Allegato 2 alla Direttiva 43/92/CEE "Habitat", denominato *Specie animali e vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.)*- Aggiornato con la Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997;
- **Habitat all. 4** = Allegato 4 alla Direttiva 43/92/CEE "Habitat", denominato *Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa* - Aggiornato con la Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997;
- **BERNA Ap.2:** allegato 2 convenzione sulla conservazione della vita selvatica dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979.

La sicura presenza nel fiume Mercure – Lao della Lontra (specie protetta, che potrebbe essere minacciata dall'inquinamento termico derivante dagli scarichi della centrale) fa scattare il meccanismo delle tutele specificatamente previste dalla normativa testè indicata.

Ne consegue che il progetto in esame si scontra pure con le previsioni legislative derivanti dalla applicazione delle Direttive e delle Convenzioni internazionali suindicate, in ossequio alle quali il Ministero dell'Ambiente escludeva ogni possibilità di approvazione.

Felice Casson

Paolo Rabitti

Si ringraziano:

Prof. **Giovanni Damiani**, biologo, per le indicazioni relative agli ecosistemi fluviali
Dott. **Giuseppe Cosenza**, guida del Parco del Pollino, per le capillari informazioni sul territorio

Dott. **Giovanni Roviello**, per le informazioni ed il materiale relativo alla presenza della lontra nel Mercure - Lao.